COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

N.**40** del Registro
Seduta del **27.09.2019**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Art.14 del C.C.N.L.22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie locali – autorizzazione scavalco Dipendente Marco Cuoco.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **13:13** e seguenti, nella Residenza Municipale, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	FALCONE	Vito- Sindaco	X	
2	FALCONE	Lorenzo-Vicesindaco	X	
3	MACCHIA	Giancarlo - Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dr. Salvatore Sozzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e dell'art. 27 dello Statuto Comunale;
ASSUNTI sulla proposta di deliberazione i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) che di seguito si riportano:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Prof. Vito Falcone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA precedente deliberazione Giunta Comunale n.39 del 20.09.2019 con cui già si autorizzava il dipendente Marco Cuoco fino al 31.12.2019; dunque in rettifica ed integrazione della stessa segue approvazione del testo convenzionale tra i due Enti e autorizzazione fino al 31.12.2020;

VISTA la richiesta del Comune di Contursi Terme acquisita al prot. dell'Ente al n.3982 del 20.09.2019 con la quale si richiedeva lo scavalco del sig. Marco Cuoco dal 01/10/2019 al 31/12/2020 salvo proroga al fine di assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali riferiti al supporto all'ufficio di Ragioneria;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;

RICHIAMATE le decisioni della Corte dei Conti:

1) – Parere espresso con Delibera n.200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
2) – Parere espresso con Delibera n.99/PAR/2012 del 18 ottobre 2012;
3)

CONSIDERATO: che la formula organizzativa introdotta dal citato art.1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e quindi non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Ne consegue, tra l'altro, che la previsione in argomento, non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni;

RILEVATO pertanto che è orientamento consolidato da parte della Corte dei Conti ritenere che esulino dall'ambito di applicazione dell'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010 le prestazioni lavorative rese a sensi dell'art.1 comma 557 della L. n.311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti in questa medesima norma;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;

CONSIDERATO che, secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNL del 22.01.2004, la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

RICHIAMATA altresì la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;

Vista la delibera della Corte dei Conti Molise depositata il 7.04.2017 con la quale si riconosce l'istituto dello scavalco condiviso e dello scavalco così detto di eccedenza, ammettendo la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative di un dipendente Ente Locale oltre le 36 ore settimanali d'obbligo e entro la durata massima consentita dal D.Lg.s n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 comma 557 o 562 della legge n.296/2006 e dall'art.9, comma 28, del D.M. 78/2010, tenuto conto anche dell'orientamento ARAN, RAL 1554 ;

VISTO l'art.1 comma 58 bis della legge 662/1996 ;

VISTO la delibera n.23/2016 /QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno Direzione dell'autonomie n.2/2005
Visto il parere della funzione pubblica n.34/2008;

CONSIDERATO che il Sig. Cuoco Marco dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Valva Cat.B Posizione Economica B5 il quale si è dichiarato disponibile a svolgere attività fuori dall'orario di ufficio presso il Comune di Contursi Terme nei limiti consentiti dalla legge;
VISTO l'art.53 comma 8 del D.Lgs 165/201 e smi;

CONSIDERATO che l'incarico in questione non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente e che non è incompatibile con le mansioni svolte dall'interessato;
CHE l'attività sarà svolta al di fuori del normale orario d'ufficio e senza pregiudizio e per eventuali esigenze straordinarie dell'Ente di appartenenza;

RITENUTO opportuno autorizzare lo scavalco del dipendente Cuoco Marco per un massimo di 12 ore settimanali dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 presso il Comune di Contursi Terme;

RITENUTO che non ricorra necessità di acquisizione di parere favorevole espresso dal responsabile del servizi o, in relazione alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000;

CON voti unanimi resi per alzata di mano, **presenti 2 / favorevoli 2**;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare lo scavalco ai sensi dall'art.1 comma 557 delle legge 311/2004 del dipendente sig. Cuoco Marco, Categoria B Posizione Economica B5 a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Contursi Terme per un massimo di 12 ore settimanali, fuori dall'orario di ufficio per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:
- il Sig. dipendente Cuoco Marco espleterà i compiti relativi al supporto ufficio economico finanziario;
-Si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
-I singoli giorni o periodi continuativi di ferie sono autorizzato dal Comune di Valva e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti;

-l'incarico a tempo determinato e part-time presso il Comune di Contursi Terme per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 ;
-l'autorizzazione del Comune di Valva è rilasciata in assenza di conflitti di interesse e fermo restando che le prestazioni lavorative che ne sono oggetto, non rechino alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro preso l'Ente;
-Il dipendete verrà retribuito secondo quanto previsto dalla categoria di appartenenza; sono a carico del Comune di Contursi Terme l'IRAP e i contributi previdenziali e assicurativi, in ragione delle ore lavorate.

2.Di approvare l'allegata bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune e il Comune di Contursi Terme per l'utilizzo del dipendente Sig. Cuoco Marco per il periodo sopra specificato, a tempo parziale, ex art.1 comma 557 della legge 311/2004.

3.Di dare mandato al Sindaco della sottoscrizione dell'accordo in questione.

4. di trasmettere copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Comune di Contursi Terme.

5.di dichiarare vista l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALVA sig. CUOCO MARCO DA PARTE DEL COMUNE DI CONTURSI TERME EX ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004.

TRA

Il Comune di CONTURSI TERME rappresentato in questo atto dal _____ in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Contursi Terme in esecuzione della propria deliberazione n. _____del _____ dichiarata immediatamente eseguibile

E

Il Comune di VALVA, rappresentato in questo atto dal Prof. Vito Falcone in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Valva in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 prevede "*I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza*";

- con parere del Consiglio di stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di che trattasi e, in particolare, sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo del dipendente con atto convenzionale;

- il Comune di Contursi Terme, ai sensi della sopra citata disposizione normativa, ha richiesto, di poter stipulare convenzione per l'utilizzo del Sig. Cuoco Marco dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di VALVA, Cat.B economico B5, per svolgere funzioni di supporto all'Ufficio Ragioneria presso il Comune di CONTURSI TERME per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2020 e per un impegno settimanale di 12 ore, nell'ambito dell'ufficio di ragioneria;

- previa disponibilità manifestata dal dipendente interessato, il Comune di VALVA, nell'ottica della collaborazione fra Enti istituzionali, ha autorizzato il predetto dipendente allo svolgimento dell'incarico retribuito presso il Comune di CONTURSI TERME nel rispetto delle norme di legge e del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali vietati ai dipendenti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1) La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di CONTURSI TERME del sig. Cuoco Marco dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Valva in qualità di _____ cat. B – posizione economica B5 -, per lo

svolgimento presso il Comune di CONTURSI TERME, utilizzatore, dei compiti di supporto all'Ufficio di Ragioneria ;

2) Il Comune di CONTURSI TERME richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Durata

1) La presente convenzione avrà durata dal 01/10/2019 al 31/12/2020.

Art. 3 - Articolazione della prestazione lavorativa

1) Il dipendente sig. Cuoco Marco presterà attività lavorativa presso il Comune di CONTURSI TERME per un tempo di lavoro di 12 ore settimanali e comunque tale da non superare la durata massima consentita di 48 ore settimanali comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.

2) Le prestazioni lavorative presso il Comune di CONTURSI TERME dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso il Comune di VALVA e saranno accertate dal Comune di CONTURSI TERME mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ferma restando, ove consentito dalla tipologia degli adempimenti da effettuare, la sporadica possibilità di prestazione svolta a distanza con sistemi telematici, accompagnata da dichiarazione sostitutiva in ordine alla quantità oraria di lavoro effettuato.

3) Fermo restando il rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'orario di lavoro sarà direttamente concordato con il Comune di VALVA.

Art. 4 - Titolarità del rapporto

1) La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di VALVA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.)

Art. 5 - Trattamento economico

1) Il Comune di CONTURSI TERME provvederà alla corresponsione al dipendente delle prestazioni lavorative effettivamente rese al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso l'Ente di appartenenza.

2) Tale rimborso sarà corrisposto direttamente all'interessato.

Art. 6 - Rimborso spese di viaggio

1) Al dipendente è riconosciuto dal Comune di CONTURSI TERME il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo al lt. di benzina super e alla distanza dalla sede del Comune di appartenenza.

2) Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato, da verificare con la registrazione automatizzata delle presenze in servizio.
3) In ogni caso tale rimborso non potrà eccedere la somma di annua complessiva massima di €.1.200,00.

Art. 7 - Risoluzione anticipata
1) La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:
a) Scioglimento consensuale con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di VALVA e con deliberazione della Giunta Comunale di CONTURSI TERME;

b) Recesso unilaterale di una delle due amministrazioni, con preavviso di almeno 10 giorni;

c) Volontà in tal senso formalmente manifestata dal dipendente con preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 8 - Riservatezza e trattamento dati personali
1)Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

2) Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 9 - Norme finali
1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare interna e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di CONTURSI TERME
Per il Comune di VALVA

Per Assenso

Il dipendente interessato

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to prof. Vito Falcone

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Salvatore Sozzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 a partire dal 27 SET 2019
Inoltre, copia della presente è stata, contestualmente all'affissione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 4124 del 27 SET 2019 (art. 125 T.U. Enti Locali).

Dalla Residenza Municipale, il 27 SET 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Salvatore Sozzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27 SET 2019

[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. Enti Locali)

[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. Enti Locali)

Dalla Residenza Municipale, il 27 SET 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Salvatore Sozzo

****

E' copia conforme all'originale

Dalla residenza Municipale, il 27 SET 2019

COMUNE DI VALLE - AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Salvatore SOZZO